



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Il Dirigente: dott.ssa Esterina Lucia OLIVA

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

**Ai Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie
e non paritarie della Regione Puglia**
LORO SEDI

**Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Puglia**
LORO SEDI

Sito Web USR Puglia

OGGETTO: Anno scolastico 2025/2026 - Disposizioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di parità scolastica e di attivazione, nelle scuole già riconosciute paritarie, di nuove sezioni di scuole dell'infanzia; nuovi classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado; classi collaterali di istituti di istruzione secondaria di II grado.

Con la presente si impartiscono istruzioni in ordine alla presentazione delle domande di riconoscimento della parità scolastica ed all'attivazione, nelle scuole già riconosciute paritarie, di nuovi corsi e/o di nuove classi/sezioni a decorrere dall'a.s. 2025/2026.

I Gestori di più scuole, sia persone fisiche che giuridiche, faranno pervenire comunicazioni distinte per ciascuna istituzione scolastica (una per ogni codice meccanografico).

1. ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA

Il riconoscimento dello stato giuridico di parità scolastica può essere richiesto soltanto per scuole che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentino i requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

La domanda di riconoscimento della parità può essere inoltrata dalle scuole:

- a) già funzionanti come scuole non paritarie;
- b) di nuova istituzione.

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta a singole classi.

I soggetti gestori, che intendono presentare richiesta di riconoscimento della parità scolastica, potranno produrre la relativa istanza **entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025** (ex DD.MM. nn. 267/07 e 83/08), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale)



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

ovvero - per gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata – presentando l'istanza e la relativa documentazione tramite invio alla seguente casella di posta elettronica dell'Ufficio Scolastico Regionale la Puglia: drpu@postacert.istruzione.it

Il Gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente Pubblico o Privato, dovrà documentare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 353 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (richiamato all'art. 1, punto 3, del citato D.M. n. 267/07) e, in particolare:

- a. essere cittadino italiano (a tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- b. aver compiuto il 30° (trentesimo) anno di età;
- c. essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare altresì quanto indicato dall'articolo 1 comma 6 del citato D.M. n. 267/07.

La richiesta dovrà recare la firma originale, per esteso e chiaramente leggibile, del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico o Privato, accompagnata dal timbro dell'Ente stesso chiaramente leggibile.

La domanda presentata da Ente Ecclesiastico deve essere corredata dal nulla-osta della competente autorità ecclesiastica; la domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- b) Linee essenziali del Piano dell'Offerta formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti;
- c) Disponibilità di locali, attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero di alunni;
- d) Numero degli alunni iscritti (o previsti) per ciascuna classe o sezione, inclusi agli alunni con disabilità (e relativa documentazione).

Per facilitare la compilazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica si allega alla presente nota un FAC-SIMILE di domanda, unitamente all'elenco dei documenti che dovranno essere prodotti a corredo della stessa.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado, si evidenzia che, a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 52 del 05.03.2013, concernente il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, i gestori/rappresentanti legali di licei scientifici che intendano avviare detto indirizzo di studio, ovvero trasformare il liceo scientifico – LI02 – attualmente funzionante, in Liceo scientifico – Sezione ad indirizzo sportivo, con l'attivazione della sola classe 1^a, debbono produrre la relativa richiesta, entro il predetto termine del 31.03.2025.

A corredo di detta richiesta dovrà essere inviata copia autenticata di apposita convenzione stipulata con il Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché la documentazione attestante la disponibilità di idonei impianti ed attrezzature ginnico-sportive.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Per quanto riguarda, invece, le istanze finalizzate al riconoscimento della parità a Licei Musicali e Coreutici, oltre alle condizioni previste dal DPR n.89 del 15.03.2010, dovrà essere documentata la stipula di apposita convenzione con i Conservatori di Musica o con l'Accademia di Danza, per l'organizzazione delle prove di selezione degli aspiranti allievi, per il riconoscimento delle professionalità dei docenti, nonché per la supervisione delle aule speciali e laboratori specialistici e per la qualità complessiva della formazione musicale e coreutica.

Con riferimento, infine, alle istituzioni scolastiche paritarie autorizzate alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale per l'a.s. 2025/2026 si rammenta la necessità che venga inviata all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, richiesta di riconoscimento della parità scolastica entro il 31 marzo 2025.

2. ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI/CLASSI O NUOVI CORSI IN SCUOLE GIA' RICONOSCIUTE PARITARIE.

Si evidenzia, preliminarmente, che la nota MIM AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE.U.0000208.03-01-2025 ha fissato il termine di **scadenza per le iscrizioni** alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi delle scuole del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria, al **10 febbraio 2025**.

Anche le scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, sono tenute all'osservanza delle disposizioni che annualmente il MIM emana in relazione ai termini per le iscrizioni, per il passaggio dal primo al secondo ciclo e per il nulla-osta al trasferimento degli studenti in corso d'anno (giusta par. 7.3 D.M. n. 83/2008).

Acquisite, pertanto, le domande di nuove iscrizioni entro il termine previsto, i Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta, secondo quanto previsto dai precitati DD.MM. n. 267/07 e n. 83/08, di:

- attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- attivazione di nuovi corsi completi o a partire dalla prima classe, per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- in via eccezionale, sdoppiamento di classi iniziali e intermedie (par. 4.7 D.M. n. 83/2008),
- in via eccezionale attivazione, presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali (par. 4.8 D.M. n. 83/2008).

2.a - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.

I Gestori/Rappresentanti legali che intendono avviare nuove sezioni per l'a.s. 2025/2026, dovranno farne richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, **entro e non oltre il 31 marzo 2025** ovvero **eccezionalmente e per comprovati motivi, entro il 21 luglio 2025**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

all'accoglimento della nuova sezione; pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali; copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula). Qualora l'attivazione della nuova sezione dovesse prevedere l'ampliamento della sede scolastica, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienicosanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura. Nel caso fosse previsto il servizio di mensa, con preparazione dei pasti direttamente nella sede, dovrà essere prodotta l'autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal competente Comune (DPR n. 327/80 e s.m.i.);

b) il certificato di prevenzione incendi ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);

c) il documento di valutazione dei rischi;

d) l'elenco nominativo dei bambini completo della data e luogo di nascita, datato e sottoscritto;

e) l'elenco dei docenti, completo dei dati anagrafici e del titolo di studio e di abilitazione posseduti con l'indicazione della data e del luogo di conseguimento e, relativamente a quest'ultima, della procedura attraverso la quale è stata conseguita.

2.b – ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI COMPLETI O A PARTIRE DALLE CLASSI PRIME IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO.

Le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendono avviare nuovi corsi completi o nuove prime classi, in previsione dell'attivazione di un corso completo, presenteranno apposita richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, **entro e non oltre il 31.03.2025**.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione attestante:

a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e classe/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe o il nuovo corso; pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali; copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula; certificato prevenzione incendi ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità). Qualora l'attivazione del nuovo corso dovesse comportare un ampliamento della sede scolastica, non certificato dalle autorità competenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura.

b) il certificato di prevenzione incendi ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);

c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;

d) l'elenco nominativo dei docenti completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

Costituisce nuova parità, da richiedere entro e non oltre il 31 marzo, e non attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.

2.c – ATTIVAZIONE CLASSI INIZIALI E INTERMEDIE PER SDOPPIAMENTO.

L'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come **eccezionale** e, comunque, non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati (comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83). Pertanto, non saranno autorizzate classi collaterali nelle scuole che nei due anni scolastici precedenti (2023/24 e 2024/25) non hanno attivato più di una classe.

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni.

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio, **entro e non oltre il 31 marzo 2025 ovvero, eccezionalmente e per comprovati motivi, entro il 21 luglio 2025** l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o intermedie.

Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine, scaduto il quale, i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato.

Le richieste, complete delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e classe/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe; pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali; copia conforme del certificato di idoneità igienicosanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula). Qualora l'attivazione del nuovo corso dovesse comportare un ampliamento della sede scolastica, non certificato dalle autorità competenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura.

b) il certificato di prevenzione incendi ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);

c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e la data di conseguimento;

d) l'elenco nominativo dei docenti, completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento affidata.

2.d– ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

I Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti neoiscritti, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale (nel limite di



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

una sola per istituto), possono presentare apposita istanza a questo Ufficio Scolastico regionale - Direzione Generale (punto 4.8 D.M. n. 83/2008) **entro e non oltre il 31 marzo 2025** ovvero **eccezionalmente e per comprovati motivi entro il 21 luglio 2025**.

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine suindicato, scaduto il quale i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi costituire classi collaterali ad anno scolastico iniziato.

Si rammenta in proposito che le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. La Legge n. 62/2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe. Coerentemente, il numero di classi quinte collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. In riferimento agli esami di idoneità, si rappresenta che questi, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento. La C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 precisa, infine, che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti in regime di parità.

Le richieste, complete di adeguate e congrue motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e classe/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe; pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali; copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula). Qualora l'attivazione del nuovo corso dovesse comportare un ampliamento della sede scolastica, non certificato dalle autorità competenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura.

b) il certificato di prevenzione incendi ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);

c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e la data di conseguimento;

d) in presenza di nuovi docenti assunti, l'elenco nominativo degli stessi, completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento affidata.

È fatto assoluto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni/classi, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi quinte collaterali senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto autorizzativo da parte di questo Ufficio. Pertanto, in mancanza della notifica dell'autorizzazione, prima dell'inizio delle attività didattiche, l'istanza è da considerarsi rigettata.

Posto quanto sopra, le classi collaterali ed i nuovi corsi e classi per sdoppiamento dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola e l'orario scolastico dovrà necessariamente coincidere con



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

l'orario del corso base (ex plurimis: TAR Sicilia, sez. Palermo II, sentenza n. 02444/12 reg. prov. coll.).

Pertanto, costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuovo corso, l'istituzione di sezioni/corsi aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione la scuola paritaria oppure orario scolastico diverso da quello del corso "base" già autorizzato.

Si confida in una puntuale osservanza di quanto sopra riportato

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA